



**COMUNITÀ MONTANA
DEL SEBINO BRESCIANO**
zona 6 della Lombardia

- ALLEGATO A -

L.R. 31/2008 ART. 24

“Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane”

BANDO – ANNO 2025

- Bando approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Sebino Bresciano n. 11 del 24/02/2025.

SOMMARIO

1. OBIETTIVI E GENERALITÀ.....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
3. MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO	5
4. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	5
5. CONDIZIONI GENERALI	5
5.1. Limiti e divieti generali	7
6. NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO	8
7. SPESE AMMISSIBILI	8
8. MISURA 2.1 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”	8
8.1. Chi può presentare domanda.....	8
8.2. Chi non può presentare domanda	8
8.3. Condizioni di ammissibilità della domanda.....	9
8.3.1. Sufficiente capacità professionale.....	9
8.3.2. Obiettivi degli investimenti	9
8.4. Tipologie di intervento	10
Tipologia 2.1.4: Adeguatezza e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria	10
8.5. Interventi non ammissibili.....	10
8.6. Condizioni, limiti e divieti	10
8.7. Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti.....	11
PARTE II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE.....	12
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
1.1. Quando presentare la domanda	12
1.2. A chi presentare la domanda	12
1.3. Come presentare la domanda	12
1.4. Documentazione da allegare alla domanda.....	13
1.5. Modifica della domanda entro il termine di presentazione delle domande.....	14
1.6. Ricevibilità delle domande	14
2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	14
2.1. Verifica di ammissibilità della domanda	15
2.2. Valutazione di merito	15
2.3. Criteri e priorità di punteggi	16
2.3.1. Punteggi	16
2.3.2. Penalità.....	17
2.4. Comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente	18
2.5. Richieste di riesame	18
2.6. Chiusura dell’istruttoria	18
3. GRADUATORIA DELLE DOMANDE	18
4. FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE	19
5. COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI	20
6. ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI	20
6.1. Proroghe.....	21

6.2.	Varianti.....	21
6.2.1.	Definizione di varianti	21
6.2.2.	Quando richiedere la variante.....	22
6.2.3.	Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante	22
6.2.4.	Presentazione della domanda di variante.....	22
6.2.5.	Istruttoria della domanda di variante	22
6.2.6.	Cambio del beneficiario	23
6.2.7.	Cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo (per il mantenimento degli impegni).....	24
7.	ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE.....	24
7.1.	Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati	24
7.2.	Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento finale.....	25
7.3.	Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	26
7.4.	Liquidazione del contributo	26
8.	IMPEGNI DEI BENEFICIARI	27
9.	MONITORAGGIO	27
10.	REVOCA	27
10.1.	Procedimento di revoca	28
11.	ERRORE PALESE	28
12.	RINUNCIA	29
13.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	29
14.	CONTROLLI	30
14.1.	Controlli ex post	30
14.2.	Controlli di secondo livello	31
15.	RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	31
15.1.	Rimedi amministrativi	32
15.2.	Rimedi giurisdizionali	32
16.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	32

1. OBIETTIVI E GENERALITÀ

La L.R. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata dalla L.R. 19/2014, prevede all'articolo 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane. Tali aiuti sono coerenti con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla L.R. 25/2007 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e con le previsioni dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR.

La l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata dalla l.r. 19/2014, prevede all'articolo 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane.

Tali aiuti sono coerenti con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla l.r. 25/2007 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e con le previsioni dell'art. 73 "Investimenti" del Reg. (UE) n. 2021/2115 sul sostegno ai Piani Strategici nazionali nell'ambito della Politica agricola comune (PSP).

Gli interventi previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008 sostengono il mantenimento dell'agricoltura in montagna in quanto attività essenziale per la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale.

Le presenti disposizioni attuative definiscono le forme e le modalità di attuazione degli interventi e l'intensità degli aiuti previsti dall'art. 24 della l.r. 31/2008.

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi di seguito indicati sono svolte, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della l.r. 31/2008, dalle Comunità Montane.

Nella individuazione delle misure e delle relative tipologie di intervento, da attivare attraverso i propri bandi, le Comunità Montane tengono conto delle esigenze e delle priorità di intervento desunte dalle indicazioni del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e dei piani pluriennali di opere e interventi di cui all'art. 8 della l.r. 19/2008 e s.m.i.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi alla base delle presenti disposizioni attuative riguardano:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L352 24.12.2013) come prorogato dal regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 (GUUE L215 07.07.2020) e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24.12.2013), come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L51 22.09.2019);
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, (GUUE L327 del 21.12.2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica" 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla

produzione agricola primaria “e 17 “Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli”;

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- la Legge Regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, ed in particolare l'art. 24 “Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane”, che prevede una serie di linee di intervento a favore dell’agricoltura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane;
- la Legge Regionale n. 17 del 21 novembre 2011 “Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea” che all’art 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.

3. MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

La Comunità Montana del Sebino Bresciano, tenuto conto degli strumenti di programmazione vigenti e delle specifiche esigenze del proprio territorio ritiene, per il bando dell’anno in corso, di attivare le procedure e la relativa pubblicizzazione delle misure seguenti:

Misura 2.1 AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria.

4. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI¹

Gli interventi possono essere realizzati nei Comuni facenti parte la Comunità Montana del Sebino Bresciano.

Nel caso di richiesta di contributi per l’acquisto di impianti, attrezzature, macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato.

5. CONDIZIONI GENERALI

Gli aiuti saranno concessi ed erogati alle piccole e medie imprese (PMI) nel rispetto delle disposizioni del regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) e del regolamento 2472/2022 e in particolare dell’art. 14, “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria” e dell’art. 17, “Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli”².

¹ Ai fini della localizzazione degli interventi si considera l’ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale, come precisato al successivo par. 4.

² Ai sensi dell’art. 2 “definizioni” del Reg. (UE) 2022/2472 si intendono per:

- «PMI» le imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento e cioè le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
- «produzione agricola primaria» la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

Gli aiuti sono inoltre concessi agli enti pubblici per l'attività di produzione primaria nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). In tutti gli altri casi, gli aiuti agli enti pubblici sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Ogni richiedente può presentare solo UNA domanda all'anno per UNA SOLA tipologia d'intervento e UNA SOLA ATTREZZATURA, nel rispetto dei limiti di finanziamento indicati al successivo punto 5.1.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda.

I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

I richiedenti devono garantire il rispetto del D.lgs. 81/08 e norme correlate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ove l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente adotta le indicazioni contenute nelle "Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" di cui al Decreto Direttore Generale Sanità 5368 del 29.05.2009.

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel par. 4 "localizzazione degli interventi".

Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI non saranno liquidati aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet <https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

Sempre per quanto riguarda le PMI non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all'art. 2 punto. 59 del Reg. (UE) n. 2022/2472, ove applicabile, il quale definisce quale impresa in difficoltà "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

- «trasformazione di prodotti agricoli» qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

- b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

5.1. Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

- gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione europea (questo limite non si applica ai "giovani agricoltori"³ nei primi 36 mesi dal loro primo insediamento⁴);
- gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata⁵;
- gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 2021/2117, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccoglitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- l'acquisto di attrezzature e materiale usato;
- la realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 145 del Reg. (UE) n. 2021/2115, né con

³ Art 5 del DM MASAF N.0660087 del 23/12/2022." si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda."

⁴ Reg. (UE) n. 2022/2472 art. 18 comma 6.

⁵ Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 2022/2472, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento secondo le regole generali consentite dal cumulo.

Non sono ammissibili domande presentate da soggetto che nell'anno precedente non ha eseguito i lavori e/o non ha effettuato l'acquisto delle dotazioni ammesse a finanziamento entro il termine previsto, comprese le eventuali proroghe (escluso cause di forza maggiore debitamente documentate).

6. NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nelle presenti disposizioni attuative e nei bandi delle Comunità Montane.

I contributi non possono comunque superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al Reg. UE 2022/2472, e in particolare degli articoli n. 14, paragrafi. 11, 12 e n. 17, paragrafi 11 e 12.

7. SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile ai sensi del par. 7 degli artt. 14 e 17 del Reg 2022/2472.

8. MISURA 2.1 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”

8.1. Chi può presentare domanda

A. **impresa individuale** con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “Coltivatori diretti”);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;

B. **società agricola** con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprese agricole”);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;

C. **società cooperativa** con i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

8.2. Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

8.3. Condizioni di ammissibilità della domanda

8.3.1. Sufficiente capacità professionale

Al momento della presentazione della domanda, il titolare/legale rappresentante dell'impresa agricola che richiede l'aiuto o la persona preposta alla direzione dell'impresa stessa deve dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale. La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

1. siano in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)⁶;
2. abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
3. siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale negli stessi campi. In questo caso, la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

8.3.2. Obiettivi degli investimenti

A norma dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connessa allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica nonché l'approvvigionamento e il risparmio idrico;
- d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie, organismi nocivi ai vegetali e animali protetti nonché prevenzione dei danni da essi arrecati; se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, se del caso, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
- e) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
- f) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- g) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Pertanto, nel presente regime si intende perseguire in via principale l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione. Tenendo conto però della particolare funzione che l'agricoltura di montagna svolge nei confronti dell'ambiente si ritiene che il sostegno a tale attività agisca come prevenzione nei confronti del dissesto e dell'abbandono delle superfici montane oltreché di preservazione del paesaggio.

⁶ Ai sensi della d.g.r. n. 4416 del 17/03/2021

8.4. Tipologie di intervento

Tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria

Acquisto di macchine agricole⁷ e attrezzature agricole nuove per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria). Nell'acquisto la priorità è per le macchine specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza.

8.5. Interventi non ammissibili

- a) l'acquisto di terreni e di fabbricati;
- b) l'acquisto di animali;⁸
- c) **l'acquisto di macchine e attrezzature forestali;**
- d) l'acquisto di diritti di produzione agricola e di diritti all'aiuto⁹;
- e) impianto di piante annuali;
- f) le opere di manutenzione ordinaria;
- g) gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;
- h) i lavori di drenaggio¹⁰;
- i) i reimpianti di vigneti finanziabili ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) per il settore vitivinicolo di cui al Reg. (UE) 1308/2013;
- j) **l'acquisto di macchine e attrezzature la cui vita operativa sia inferiore a 5 anni a seguito di un regolare utilizzo.**

8.6. Condizioni, limiti e divieti

Ogni richiedente può presentare solo UNA domanda all'anno per UNA SOLA tipologia d'intervento e UNA SOLA ATTREZZATURA.

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 1 deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 2022/2472, e in particolare:

- 1) gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
- 2) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 3) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 4) gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

Comparto	Limiti e divieti
MIELE	• Sono esclusi investimenti già finanziabili col Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023-2027 ¹¹ , quali ad esempio, l'acquisto di arnie o di strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione

⁷ Così come definite all' art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

⁸ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.e.

⁹ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.a e b.

¹⁰ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.c.

¹¹ Approvato con D.G.R. n. 7688 del 12/12/2022

COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

L.R. 31/2008 art. 24 – Bando Anno 2025

VITIVINICOLO	<ul style="list-style-type: none"> • Può essere ammesso a finanziamento solo il reimpianto di vigneti per una superficie inferiore a 1.000 m²; il limite massimo di superficie è elevabile a 3.000 m², se sono rispettate contemporaneamente le seguenti 3 condizioni: altitudine inferiore a 500 m, pendenza media inferiore al 30%; assenza di terrazzamento
ORTOFRUTTICOLO	<ul style="list-style-type: none"> • Non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. • Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi e le relative spese ammissibili (vedi punto 5.1).
OLIVICOLO	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi investimenti che prevedono un incremento della capacità produttiva per ciò che riguarda l'impianto o il reimpianto di nuovi oliveti, con l'eccezione degli impianti relativi a produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale.
FLOROVIVAISMO	<ul style="list-style-type: none"> • Sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari.
ENERGETICO	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, lettera f, dell'articolo 185 "Esclusioni dall'ambito di applicazione" del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dall'art. 13 del D.lgs n. 205 del 3 dicembre 2010, che considera sottoprodotti: le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. • La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, per almeno i 2/3, dall'azienda stessa, la rimanente da operatori del territorio della Comunità Montana in cui è localizzato l'impianto. • Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell'azienda e in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza. • Sono esclusi gli impianti energetici finalizzati alla sola vendita di energia.

8.7. Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Non sono ammissibili domande con spesa prevista di importo superiore a 20.000,00 €, al netto di IVA.

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa massimo ammesso all'anno	Percentuale contributo	Contributo massimo concedibile
2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria	giovani imprenditori agricoli	15.000,00	50%	7.500,00
	Altri richiedenti	15.000,00	40%	6.000,00

In ogni caso i costi ammissibili non possono superare le intensità di aiuto previste dall'art. 14 par. 11 e 12, del regolamento (UE) 2022/2472.

UFFICIO AGRICOLTURA e FORESTE

25057 – SALE MARASINO (BS) Via Roma, 41

Telefono: 030-986314 – Fax 030-9867147

E-mail: info@cmsebino.bs.it Internet: www.cmsebino.bs.it

Cod. Fisc. 80018850174

PARTE II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1. Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate dal 20/03/2025 al 12/05/2025.

1.2. A chi presentare la domanda

Le domande di finanziamento sono presentate alla Comunità Montana del Sebino Bresciano, nel cui territorio ricadono gli interventi proposti, considerando l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alla Comunità Montana nel cui territorio è localizzato il centro aziendale.

1.3. Come presentare la domanda

La domanda di sostegno, indirizzata alla Comunità Montana del Sebino Bresciano, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informatico (SISCO) della Regione Lombardia, entro il termine previsto dal Bando.

Per poter accedere agli aiuti è obbligo per i richiedenti aggiornare preventivamente il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia (SISCO);
- registrarsi con le modalità indicate sul sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e le sue Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, la Provincia di Sondrio, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- accedere alla domanda per gli aiuti articolo 24 l.r. 31/2008, indirizzandola alla Comunità Montana del Sebino Bresciano;
- scegliere la misura prevista dal Bando della Comunità Montana del Sebino Bresciano e, all'interno di questa, una tipologia fra quelle previste dal Bando; il sistema propone tutte le misure (2.1, 2.2, 2.3) e le tipologie previste dalle disposizioni attuative regionali, indipendentemente dalla Comunità Montana d'indirizzo: la scelta di una misura e di tipologie non previste dal Bando della Comunità Montana del Sebino Bresciano comporta il rigetto parziale o totale della domanda in fase istruttoria;
- compilare la domanda in tutte le sue parti, chiudere la procedura e scaricare il report in formato PDF;
- sottoscrivere il file scaricato, senza aprirlo, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal

sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La sottoscrizione della domanda, nonché quella dei documenti allegati, con le specifiche previste al successivo paragrafo 3.4, deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), e del Dlgs n. 82/2005. È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);

- caricare a sistema in SISCO la domanda sottoscritta con le modalità sopra riportate: il sistema al momento del caricamento della domanda firmata la valida e le attribuisce la data e l'ora, minuto e secondo di presentazione.

La domanda s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, purché questa avvenga entro il termine stabilito dal Bando della Comunità Montana di competenza. In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato. Fanno eccezione gli allegati contrassegnati con asterisco (*) nell'elenco seguente.

1.4. Documentazione da allegare alla domanda

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria, alla domanda deve essere allegata e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip), la seguente documentazione:

- 1) **Scheda di misura ALLEGATO B firmata digitalmente dal richiedente** con descrizione dell'investimento, comprensiva delle indicazioni relative ai costi e alla localizzazione, come da modello allegato al presente Bando;
- 2) **Preventivi di spesa (almeno due), firmati digitalmente dai fornitori**, in caso di acquisto di macchine, impianti e attrezzature.

I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere redatti su carta intestata dei fornitori e riportare la descrizione analitica della fornitura e firmati digitalmente dal venditore.

Le offerte devono essere:

- proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti tra loro;
- comparabili;
- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

3) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, riguardante (*):

- se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre “fonti di aiuto”, specificando quali;
- per gli altri richiedenti, diversi dagli enti locali/pubblici, di rientrare fra le piccole e medie imprese (PMI), secondo i criteri di cui all’All. 1 al Reg. (UE) 2022/2472 e, come disposto dall’art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 2022/2472, di non essere impresa in difficoltà ai sensi (Dichiarazione di PMI e di impresa non in difficoltà – Allegato 5, con Calcolo della dimensione di impresa di cui all’Allegato 6).

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato, ossia i preventivi firmati dai fornitori, le relazioni tecniche dai tecnici che le hanno redatte.

Fanno eccezione quelli contrassegnati con asterisco (*) nell’elenco precedente.

1.5. Modifica della domanda entro il termine di presentazione delle domande

Entro il termine di presentazione delle domande fissato dal presente Bando, il richiedente può presentare una nuova domanda, che costituisce un nuovo procedimento, senza autorizzazione preventiva e con le modalità e le condizioni indicate nei precedenti paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4. Ciò anche al fine di sanare eventuali errori di compilazione. Ogni nuova domanda validata annulla la precedente. Se la nuova domanda non è chiusa e validata entro i termini previsti dal Bando, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell’istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

1.6. Ricevibilità delle domande

La Comunità Montana del Sebino Bresciano provvede a scaricare dal sistema le domande e ad attribuire il numero di protocollo, secondo le proprie modalità ed avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco; in caso la domanda sia presentata alla Regione Lombardia, il numero di protocollo viene invece attribuito da parte del sistema Edma. Gli allegati caricati in Sisco non sono modificabili e vengono conservati a sistema. Con l’attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. La Comunità Montana (o la Regione Lombardia) verificano che le domande siano state presentate a SISCO entro i termini previsti dal Bando. Le domande presentate prima del termine di apertura del bando e dopo la scadenza del termine di chiusura sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell’art. 2, comma 1 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.

Terminata la fase di verifica della ricevibilità delle domande di aiuto, il Responsabile del Procedimento provvede:

- per le domande considerate non ricevibili, a dare comunicazione al richiedente, tramite PEC, della non ricevibilità della domanda. La comunicazione di non ricevibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventerà definitiva solo a seguito dell’adozione del provvedimento di cui al successivo punto 3;
- per le domande risultate ricevibili, a effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, ai richiedenti.

2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L’istruttoria della domanda è di competenza della Comunità Montana del Sebino Bresciano qualora l’intervento ricada nel territorio della medesima Comunità Montana. La Comunità Montana del Sebino Bresciano provvede a svolgere l’istruttoria delle domande sul Sistema Informativo delle

Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia (SISCO).

La Comunità Montana del Sebino Bresciano provvede a verificare la correttezza dell'indirizzamento da parte del richiedente, provvedendo, in caso di errore, ad inoltrare la domanda alla Comunità Montana competente per il territorio.

2.1. Verifica di ammissibilità della domanda

La Comunità Montana verifica:

- la validità della firma (soggetto firmatario abilitato);
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzi la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana ne chiede il completamento, ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, dando un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali verrà pronunciata la non ammissibilità della domanda.

Si evidenzia, relativamente alla **possibilità di richiesta di integrazione** della documentazione ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo 1.4 che **questa non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse**. Pertanto, la documentazione indicata al punto 1.4 deve essere presentata all'atto della domanda. Qualora venga verificata la completa omissione anche di uno solo dei documenti previsti, la domanda sarà considerata non ammissibile all'istruttoria.

2.2. Valutazione di merito

La Comunità Montana procede ad effettuare:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata, comprensivo della documentazione sul calcolo della dimensione d'impresa e sullo status di impresa in difficoltà;
- la verifica della veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- per le domande di soggetti aventi sede legale in un comune diverso da quelli presenti nell'Allegato 1 alle disposizioni attuative, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- la verifica della ragionevolezza delle spese;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni e ai limiti definiti nel presente Bando;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative;
- la determinazione dell'entità della spesa ammessa, della spesa ammissibile a contributo e del contributo concedibile, in riferimento alla tipologia dell'intervento e del richiedente;
- se necessario, un sopralluogo nel centro aziendale o nel luogo dove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'attribuzione del punteggio di priorità, secondo i criteri definiti nel presente Bando;
- a conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, tramite la procedura SISCO, del verbale di istruttoria iniziale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:

- a conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, tramite la procedura SISCO, del verbale di istruttoria iniziale, di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:
 - il punteggio complessivo assegnato;
 - l'importo della spesa ammessa (spesa totale);
 - l'importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura e tipologia dal Bando);
 - eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
 - l'importo del contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

In caso di istruttoria con esito positivo, deve essere allegato al verbale, caricandolo in SISCO, il documento denominato "Dettaglio attribuzione punteggio", recante i punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri di priorità.

Il verbale, firmato digitalmente dal funzionario istruttore e dal responsabile, deve essere caricato su SISCO.

Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi di premialità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

2.3. Criteri e priorità di punteggi

2.3.1. Punteggi

Ad ogni domanda si attribuirà un punteggio sulla base dei seguenti parametri che devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda:

A) Classificazione grado di svantaggio naturale (ai sensi della DGR 2611/2019).

DESCRIZIONE	PUNTI
Il richiedente ha la sede produttiva in Comune classificato ad Alto svantaggio	12
Il richiedente ha la sede produttiva in Comune classificato a Medio svantaggio	10
Il richiedente ha la sede produttiva in Comune classificato a Basso svantaggio	8

B) Localizzazione degli interventi.

DESCRIZIONE	PUNTI
Centro aziendale ubicato a quota superiore a 901 m s.l.m.	8
Centro aziendale ubicato a quota compresa tra 601 m s.l.m. e 900 m.s.l.m.	6
Centro aziendale ubicato a quota inferiore a 600 m s.l.m.	4

C) Tipologia beneficiario

DESCRIZIONE	PUNTI
Impresa individuale	6
Società agricola	4
Società cooperativa	2
Altro	0

D) Superficie agricola utilizzata (ettari)

DESCRIZIONE	PUNTI
Inferiore a 5 ettari	6
Da 5,1 a 15 ettari	4
Oltre 15,1 ettari	2

E) Tipo di indirizzo produttivo principale:

DESCRIZIONE	PUNTI
Settore olivicolo	10
Settore zootecnico	8
Settore vitivinicolo	6
Settore ortofrutta	4
Altri settori del comparto agricolo	2

F) Classe di età del richiedente (anni compiuti al momento della presentazione della domanda).

DESCRIZIONE	PUNTI
Giovani agricoltori: Titolare con età inferiore a 40 anni il cui primo insediamento sia avvenuto nell'ultimo quinquennio	10
Classe di età fino a 40 anni	6
Classe di età dai 41 ai 60 anni	3
Oltre 61 anni	1

2.3.2. Penalità

Alle domande presentate verrà attribuito un punteggio penalizzante, sulla base dei seguenti parametri.

Contributi percepiti negli ultimi tre bandi

Richiedente che ha beneficiato di un contributo con domanda Bando anno 2022	Punti	- 3
Richiedente che ha beneficiato di un contributo con domanda Bando anno 2021	Punti	- 2
Richiedente che ha beneficiato di un contributo con domanda Bando anno 2020	Punti	- 1
Soggetto che ha rinunciato o a cui è stato revocato il contributo di cui ai bandi L.R. 31/2008 art. 24 anno 2020, 2021 e 2022. <i>L'abbattimento di 10 punti non trova applicazione nel caso in cui l'acquisto o l'intervento sia giustificato da eventi eccezionali (furto, incendio ecc...)</i>	Punti	- 10

Nel caso di parità di punteggio all'interno della stessa Azione verrà data priorità tenendo conto della data, ora e minuti di validazione della domanda a SISCO.

2.4. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità Montana comunica a mezzo PEC al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del relativo verbale e del documento "Dettaglio attribuzione punteggio", indicando le modalità di richiesta di riesame, di cui al successivo punto 2.5 e precisando che l'esito positivo dell'istruttoria non determina l'ammissione a finanziamento della domanda.

2.5. Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

A seguito delle osservazioni il funzionario incaricato effettua una **revisione dell'istruttoria in SISCO** dando conto delle osservazioni stesse e motivando in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

2.6. Chiusura dell'istruttoria

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare ricorso secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi.

In caso di richiesta di riesame, la Comunità Montana ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

3. GRADUATORIA DELLE DOMANDE

In base alle risultanze dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo 2 la Comunità Montana approva:

- la "graduatoria delle domande istruite positivamente", elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- l'"elenco delle domande istruite negativamente", indicando per ciascuna le motivazioni della istruttoria negativa;
- l'"elenco delle domande non ricevibili", indicando per ciascuna le motivazioni.

La graduatoria mantiene validità fino al 31-12-2025, e le domande non finanziate con il presente Bando potranno esserlo nel corso dell'anno 2025, qualora Regione Lombardia provveda a trasferire alla Comunità Montana del Sebino Bresciano ulteriori risorse.

Invero però, con l'emanazione di un nuovo bando, decadono le graduatorie in corso di validità.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana del Sebino Bresciano e sul suo sito internet www.cmsebino.bs.it, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

La graduatoria e l'elenco di cui sopra, unitamente alla copia del provvedimento di approvazione, sono trasmessi dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano, via posta elettronica certificata (PEC), secondo il modello di cui all'allegato 1, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

La Comunità Montana del Sebino Bresciano può utilizzare le economie di spesa, determinatesi per rinuncia, revoca o minori spese effettuate dai beneficiari, per finanziare ulteriori interventi presenti nelle graduatorie in corso di validità. Non è possibile scorrere le graduatorie con le economie generatesi da domande finanziate in base ad altri bandi.

Nei casi in cui la quota di riparto risulti inferiore al fabbisogno di spesa espresso dalla graduatoria approvata dalla Comunità Montana, eventuali economie derivanti, possono essere utilizzate per finanziare ulteriori domande con scorrimento della graduatoria.

Le economie di spesa accertate su domande finanziate negli anni precedenti a quello di assegnazione se non destinate a contributi per domande in graduatoria ammesse e non finanziate in base alle precedenti disposizioni, devono essere restituite all'Amministrazione regionale.

Nei casi in cui la quota di riparto risulti superiore al fabbisogno di spesa espresso dalla graduatoria approvata dalla Comunità Montana, la Comunità Montana stessa potrà riaprire i termini del Bando per un periodo di 15 giorni.

Le somme non impegnate entro l'esercizio corrente dovranno essere restituite all'Amministrazione regionale. Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull'albo pretorio delle Comunità Montane e sul loro sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

In ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017, in sede di concessione delle agevolazioni la Comunità Montana del Sebino Bresciano, individuate dalla d.g.r. 480/2023 quali soggetti attuatori a cui sono demandati i compiti relativi alle verifiche propedeutiche e all'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti e del SIAN, provvederanno ad effettuare le verifiche propedeutiche sul Registro nazionale degli aiuti di stato (visure aiuti e visure "de minimis", queste ultime laddove richieste) ed alla registrazione nel SIAN ed RNA degli aiuti individuali concessi.

La Comunità Montana del Sebino Bresciano dovrà dare atto nei rispettivi provvedimenti di concessione di aver provveduto all'inserimento delle informazioni in RNA o nel SIAN e all'interrogazione dei detti registri, riportando i relativi COR/SIAN-COR.

4. FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE

Con proprio provvedimento la Comunità Montana, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva l'elenco dei beneficiari e assume l'impegno di spesa a favore degli stessi, dando atto della registrazione e dei controlli di cui sopra.

Qualora le risorse disponibili, derivanti dalla quota di riparto assegnata e da eventuali integrazioni da parte della Comunità Montana del Sebino Bresciano, non consentano di finanziare l'ultima domanda in posizione utile in graduatoria per l'intero importo del contributo concedibile, di cui al precedente par. 3, la domanda è ammessa a finanziamento solo nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) che sia rispettato il principio dell'effetto incentivante, ovvero che l'entità del contributo concedibile sia tale che il rapporto fra contributo stesso e spesa totale, espresso in percentuale, non sia inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo prevista per la/le tipologia/e di intervento e le caratteristiche del richiedente¹²;

¹² Con la percentuale di contributo del 40%, il contributo concedibile non deve essere inferiore al 24% della spesa totale; con la percentuale del 50%, il contributo concedibile non deve essere inferiore al 30% della spesa totale; con la percentuale del 60%, non deve essere inferiore al 36% della spesa totale. Esempi:

- tipologia 2.1.4; intervento: acquisto di attrezzatura; richiedente: non giovane; % contributo: 40%; spesa totale: 25.000 euro; spesa ammessa: 15.000 euro; residuo quota di riparto: 4.000,00 euro; % contributo concedibile su spesa totale: $4.000,00/25.000 = 16,00\%$; non può essere ammessa a finanziamento la domanda in quanto tale percentuale è inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo ($40\% \times 3/5 = 24\%$);

- b) che il richiedente accetti di effettuare l'intero investimento ritenuto ammissibile a finanziamento in istruttoria a fronte del contributo ridotto.

Qualora il richiedente non dovesse accettare il contributo ridotto, si procede allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della quota residua di risorse.

Nel caso di assegnazione di risorse aggiuntive (riparto ulteriore) verrà data priorità di finanziamento alla domanda non finanziata o finanziata parzialmente avente il punteggio più alto in graduatoria.

Il provvedimento deve essere pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

La Comunità Montana del Sebino Bresciano, per le finalità di cui al successivo punto 7.4, trasmette all'ATS competente per territorio l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con indicazione del periodo concesso per l'effettuazione degli investimenti comprensivo di eventuali proroghe.

Alle domande ammesse a finanziamento dovrà essere assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) al fine di garantire il monitoraggio degli investimenti pubblici.

Il CUP è generato dalla Comunità Montana per i soggetti privati, mentre i soggetti di diritto pubblico provvedono a generarlo in autonomia e deve essere riportato nell'atto di pubblicazione delle domande ammesse e finanziate.

Il CUP dovrà essere riportato in tutti i documenti amministrativi e fiscali.

Copia del provvedimento di ammissione a finanziamento è trasmessa via pec alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, allegando l'elenco delle domande ammesse a finanziamento su foglio di calcolo (es. formato excel), che provvederà ad aggiornare di conseguenza il sistema informativo (Stato Finanziato), consentendo in tal modo la presentazione da parte dei beneficiari della domanda di pagamento di cui al successivo par. 7.

L'ammissione a finanziamento in misura parziale dei beneficiari deve essere oggetto di una specifica istruttoria di revisione in SISCO.

5. COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 15 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa, la Comunità Montana del Sebino Bresciano comunica via PEC ai richiedenti delle domande positivamente istruite (di seguito "beneficiari"¹³) l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione nella comunicazione va indicato:

- il quadro economico comprensivo degli importi relativi all'investimento ammesso, alla spesa ammessa e al contributo concesso;
- i tempi per l'acquisto delle dotazioni;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative;
- il codice CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento nel caso di beneficiari privati.

6. ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI

Gli acquisti di dotazioni devono essere eseguiti entro i seguenti termini con decorrenza dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento:

- **ENTRO SEI MESI**, nel caso di domande che prevedano il solo acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse;

¹³ Il "beneficiario" è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col "richiedente" che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la revoca del contributo concesso, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 31/2008 e del paragrafo 15 delle Disposizioni attuative approvate con dgr n. 480/2023, fatte salve le possibilità di proroga di cui al successivo paragrafo 6.1.

6.1. Proroghe

La Comunità Montana, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di tre mesi che decorre dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.

La domanda di proroga deve essere fatta pervenire mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) alla Comunità Montana del Sebino Bresciano prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi, utilizzando apposito modulo.

La proroga può essere concessa solo in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

6.2. Varianti

6.2.1. Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, quali:

- il cambio della sede dell'investimento (inteso come cambio di mappale catastale);
- le modifiche degli investimenti approvati, purché nell'ambito della medesima tipologia di intervento.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, compreso il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l'intervento approvato, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto originario finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

La variante è ammissibile a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);

- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- non determini una riduzione della spesa ammessa superiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale.

La Comunità Montana del Sebino Bresciano ricevuta la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in base all'esito positivo o negativo della stessa autorizza o nega la variante, e ne dà comunicazione al beneficiario.

6.2.2. Quando richiedere la variante

La domanda di variante **può essere presentata unicamente con riferimento ad una domanda istruita e finanziata**. Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante.

La variante deve essere preventivamente richiesta e autorizzata dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano, dopo l'ammissione a contributo e prima di procedere all'acquisto dei beni o alla realizzazione delle opere che rientrano nella variante stessa.

Il beneficiario, che esegua la variante preventivamente richiesta senza attendere l'autorizzazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

6.2.3. Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario deve inoltrare alla Comunità Montana del Sebino Bresciano, tramite PEC, un'apposita domanda di autorizzazione alla variante, allegando la seguente documentazione firmata digitalmente dal soggetto che l'ha formulata:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 2;
3. documentazione di cui al precedente 1.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta.

L'Ente competente verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, provvede a comunicare con PEC al beneficiario l'autorizzazione a presentare una domanda di variante in SISCO.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

6.2.4. Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SISCO, alla Comunità Montana del Sebino Bresciano un'apposita domanda di variante corredata dalla stessa documentazione presentata in fase di autorizzazione.

La domanda di variante sostituisce la domanda iniziale.

6.2.5. Istruttoria della domanda di variante

La Comunità Montana Comunità Montana del Sebino Bresciano riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. L'istruttoria viene eseguita in SISCO.

La Comunità Montana del Sebino Bresciano ricevuta la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in base all'esito positivo o negativo della stessa autorizzano o negano la variante, dandone comunicazione al beneficiario.

6.2.6. Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario, mediante l'attivazione di un'apposita procedura su SISCO.

Il cessionario (subentrante) deve presentare a SISCO una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di finanziamento del cedente, allegando la documentazione attestante:

1. la titolarità del cessionario al subentro, tramite l'acquisizione dell'azienda; in caso di subentro per morte del beneficiario, il cessionario dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2023.67143 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
2. il possesso da parte del cessionario dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la presentazione della domanda iniziale;
3. l'impegno da parte del cessionario a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
4. la rinuncia del contributo da parte del cedente.

La Comunità Montana istruisce la richiesta di autorizzazione, verificando:

1. la titolarità del cessionario al subentro;
2. il possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative regionali e dal Bando per l'accesso al contributo.

L'esito della valutazione può comportare: l'autorizzazione o la non autorizzazione al subentro. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Comunità Montana del Sebino Bresciano comunica l'esito dell'istruttoria, allegando copia del relativo verbale. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di accoglimento delle osservazioni, la Comunità Montana del Sebino Bresciano ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

La Comunità Montana, in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica istruttoria del sistema informativo SISCO la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento, con le modalità previste al precedente par. 1.

La Comunità Montana istruisce, con le modalità previste al precedente par.2, la nuova domanda di finanziamento presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio.

Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o comunque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;
- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di

ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

In entrambi i casi, la Comunità Montana dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario e alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, la Comunità Montana inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con i dati di cui all'allegato 1 alle presenti Procedure amministrative regionali.

La Comunità Montana procede inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SIAN o su RNA della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN o RNA del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

6.2.7. Cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo (per il mantenimento degli impegni)

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

1. la titolarità al subentro;
2. il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
3. l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

La Comunità Montana valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente al beneficiario subentrante.

L'esito della valutazione può comportare: la non autorizzazione al subentro; l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante non deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

7. ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE

Per richiedere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare una **“domanda di pagamento”** alla Comunità Montana del Sebino Bresciano. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, mediante l'apposita procedura sul sistema informatico SISCO.

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato. Fanno eccezione gli allegati contrassegnati con asterisco (*) negli elenchi dei seguenti punti 7.1 e 7.2.

Nel caso di domande ammesse che prevedono più interventi con diversa tempistica di realizzazione, si considera come termine degli interventi quello con la tempistica più lunga.

7.1. Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

1. fatture relative agli investimenti realizzati (*) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;

Sulle fatture deve essere indicato con chiarezza:

- **l'oggetto dell'acquisto**
- **in funzione della tipologia del bene, il numero di serie o di matricola e il numero di telaio;**
- **il codice CUP indicato nella lettera di comunicazione di avvenuto finanziamento.**

2. tracciabilità¹⁴ dei pagamenti effettuati (*);

Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;

3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al paragrafo 5.1 delle Disposizioni attuative approvate con Dgr n. 480/2023; e, se necessario, di aver rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento

Si precisa che, sulle fatture, sui pagamenti e sulle registrazioni contabili dovrà essere riportato il CUP comunicato dalla Comunità Montana. Qualora la fattura, i pagamenti e le registrazioni contabili fossero antecedenti alla data di pubblicazione del CUP sarà comunque necessario che sui documenti contabili sia presente la dicitura: Bando anno (anno del bando di riferimento) - L.R.31/08 art. 24 – Domanda Sisco n° XXXXX;

Nel caso in cui la fattura non presenti il CUP e se non sarà possibile da parte del fornitore annullare la fattura e rimetterne una nuova con indicazione del CUP, occorrerà che il beneficiario emetta a sé stesso un'autofattura riferita e riconducibile alla fattura già emessa dal fornitore e con oggetto identico ma integrato del CUP. Alla domanda di pagamento vanno poi allegate entrambe le fatture, unitamente alla schermata (screenshot) relativa al cassetto fiscale in cui risulti la presenza dell'autofattura.

7.2. Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento finale

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore effettua, per tutte le domande di pagamento, un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e degli investimenti. Prima di effettuare la visita in situ, il funzionario scarica da SisCo il documento "relazione visita in situ" che sarà compilato durante il sopralluogo e controfirmato dal beneficiario al termine del controllo.

Il funzionario istruttore verifica:

- che gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate e, in particolare:
 - che le spese siano state effettivamente sostenute;
 - le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse siano conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
 - che le opere realizzate siano conformi a quanto indicato nel progetto approvato con la domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;

¹⁴ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale vigente, per quanto applicabile in analogia.

- che i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il contributo massimo erogabile è quello concesso con provvedimento di approvazione dell'impegno di spesa della Comunità Montana del Sebino Bresciano.

Non verrà comunque erogato alcun contributo, qualora la spesa rendicontata sia inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale.

Il funzionario istruttore, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze della visita "in situ", redige sul sistema informativo SISCO la relazione di istruttoria finale e la relativa check list.

La relazione firmata digitalmente deve essere caricata su SISCO, con la scansione della relazione di visita in situ debitamente firmata e controfirmata.

Copia dei documenti di cui sopra verrà trasmessa al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

7.3. Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le ATS, ai fini della verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro¹⁵, inseriscono a campione nel proprio Piano Annuale dei Controlli le domande ammesse a finanziamento presenti nell'elenco trasmesso dalle Comunità Montane ai sensi del precedente par. 6 e comunicano tempestivamente alla Comunità Montana del Sebino Bresciano gli esiti negativi dei controlli e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

La segnalazione da parte dell'ATS di un esito negativo di un controllo nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data del verbale di istruttoria finale, ovvero l'irrogazione di sanzioni nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nello stesso periodo, comporta l'applicazione di una penalità del 20% sull'importo del contributo erogato.

7.4. Liquidazione del contributo

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.

La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento della Comunità Montana ed è subordinata alla verifica della documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC¹⁶);
- la regolarità della documentazione antimafia mediante la "comunicazione antimafia" come previsto dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Nel caso di aiuti concessi alle PMI a valere sul regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) prima dell'erogazione dell'aiuto dovrà essere effettuata la Visura Deggendorf sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012, al fine di verificare che le imprese beneficiarie non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della

¹⁵ Si fa riferimento alle seguenti normative e alle loro successive modifiche e integrazioni: salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs n. 81/2008; fitofarmaci, DLgs n.194/1995, DPR n. 290/2001, DLgs n. 150/2012 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", dgr n. 5836/2021 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature, DLgs 17/2010, Reg. UE n. 167/2013, Dec. Interministeriale 20/05/2015 sulla revisione delle macchine agricole e operatrici.

¹⁶ D.L. n. 273/2005, D.M. 24/10/2007 e Circ. Min. Lavoro n. 230/2005, 5 e 34/2008 e 35/2010

Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Al termine delle verifiche predette la Comunità Montana redige il verbale di liquidazione e, se positivo, approva il provvedimento di pagamento e provvede alla registrazione in SIAN dell'effettivo importo liquidato.

8. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda, i richiedenti sottoscrivono gli impegni di cui al par. 13 delle Disposizioni attuative e precisamente:

- realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle Disposizioni attuative, nel presente Bando;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
- integrare la domanda di contributo, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria;
- conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni (il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale della domanda di pagamento);
- comunicare le variazioni al fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

9. MONITORAGGIO

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Comunità Montane trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste il "monitoraggio degli impegni e delle liquidazioni", anche su supporto informatico secondo il modello di cui all'allegato 3, ossia:

1. l'elenco delle domande ammesse a finanziamento nell'anno solare precedente;
2. l'elenco delle liquidazioni effettuate nell'anno solare precedente.

10. REVOCA

A norma del par. 15 delle Disposizioni attuative di cui alla dgr n. 480/2023, nei seguenti casi le Comunità Montane devono procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi:

1. gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;
2. le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;
3. siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;
4. negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi;
5. l'esecuzione di varianti non autorizzate;

6. l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
7. la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni e di quelli per l'esecuzione di opere per un periodo di dieci anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale del contributo, la Comunità Montana comunica il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabili.

La revoca parziale si verifica quando il mancato rispetto degli impegni riguarda parte degli interventi presenti in domanda e finanziati.

10.1. Procedimento di revoca

Qualora venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente la Comunità Montana o la Regione Lombardia avviano il procedimento finalizzato alla pronuncia della revoca e recupero dei contributi concessi.

L'avvio del procedimento avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione pervenuta dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC.

Nella comunicazione si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel termine di 45 quarantacinque giorni il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di revoca o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

Il provvedimento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi legali maturati; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

11. ERRORE PALESE

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere individuati agevolmente nella domanda di aiuto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata;
- gli errori di attribuzione ad una tipologia di intervento dell'investimento proposto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente tramite SISCO.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano, ovvero da Regione Lombardia, entro la conclusione dell'istruttoria dell'atto di approvazione della graduatoria delle domande di cui al precedente paragrafo 3.

L'esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente.

La domanda di correzione di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto e deve essere presentata con le modalità di cui al precedente paragrafo 1.

Il richiedente può presentare **solo una domanda di correzione di errore palese**.

12. RINUNCIA

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono notificarlo attraverso il sistema informativo SisCo o darne immediata comunicazione alla Comunità Montana (o alla Regione Lombardia per quanto di competenza) mediante consegna diretta o invio via PEC o raccomandata A/R.

La rinuncia non è ammessa qualora la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in situ, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco e prima che questo si concluda senza alcun rilievo di irregolarità.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore e fatto salvo quanto specificato in merito alle varianti al precedente punto 6.2, non è ammissibile.

13. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono forza maggiore gli eventi straordinari indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza – essendo al di fuori del loro controllo – e che impediscono loro di adempiere alle obbligazioni derivanti dalle Disposizioni attuative regionali e dai Bandi delle Comunità Montane.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni e istanze previste dalle presenti procedure e dai Bandi delle Comunità Montane o richieste dalle Comunità Montane o dalla Regione Lombardia;
- proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste al precedente punto 6.1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le tipologie più ricorrenti di cause di forza maggiore:

- 1 Decesso del beneficiario.
- 2 Impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.
- 3 Esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento.
- 4 Calamità naturali che coinvolgano superfici o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento.
- 5 Provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo.
- 6 Epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo.
- 7 Fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale tali da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento.

Altre situazioni non citate, intese come “circostanze anormali, indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”, potranno essere eventualmente riconosciute cause di forza maggiore dalle Comunità Montane o dalla Regione Lombardia.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l’esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata alla Comunità Montana o alla Regione Lombardia mediante PEC o raccomandata A/R entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

14. CONTROLLI

È opportuno, compatibilmente con le dimensioni e le risorse dell’ente, che nella gestione delle istruttorie e nello svolgimento dei controlli vengano assicurate:

- a) la separazione degli incarichi tra chi esegue l’istruttoria iniziale e chi effettua l’accertamento tecnico finale;
- b) le procedure scritte;
- c) l’uso di check-list;
- d) adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell’utilizzo dei sistemi informatizzati;
- e) appropriati livelli di controllo interno;
- f) prevenzione di situazioni di conflitto di interessi.

14.1. Controlli ex post

Ogni anno la Comunità Montana del Sebino Bresciano esegue un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell’anno di riferimento del controllo.

Le domande da sottoporre a controllo sono estratte dalla stessa Comunità Montane secondo i criteri stabiliti nei rispettivi bandi. Dell’estrazione viene redatta apposita relazione.

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo fino al 31 dicembre dell’ultimo anno dell’impegno previsto al terzo punto del par. 14 delle Disposizioni attuative.

La Comunità Montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a. verificare che le operazioni d’investimento non subiscano, nei cinque anni (nel caso di acquisto di macchine e dotazioni) o nei dieci anni (nel caso di esecuzione di opere) successivi alla data di invio della relazione di istruttoria finale, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione. Per modifica sostanziale degli investimenti si intende una variazione permanente nella funzione e nell’uso della struttura (anche impianto arboreo), infrastruttura, impianto o attrezzatura oggetto del finanziamento. Si considerano modifiche sostanziali anche la mancata e inefficiente conservazione degli impianti arborei e dei miglioramenti fondiari;
- b. verificare l’effettività e la corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni;
- c. garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.

La verifica dell’assenza di sconti, ribassi, restituzioni e altri contributi pubblici avviene mediante:

- - l’analisi di tutta la documentazione fiscale (fatture, liberatorie, ecc.);

- - l'analisi di tutta la documentazione bancaria (estratti conto, bonifici) inerente alle spese sostenute per i beni oggetto di contributo, al fine di verificare la finalità dei pagamenti;
- - l'analisi dei registri contabili del beneficiario.

Il funzionario controlla:

- - i movimenti dei conti correnti intestati all'azienda o al beneficiario, dalla data di ammissione a finanziamento fino alla data del controllo ex post;
- - i registri contabili aziendali;
- - che le fatture non siano state oggetto di altro finanziamento.

In esito al controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale, che dev'essere conservato agli atti della comunità montana, sino al termine dell'impegno.

14.2. Controlli di secondo livello

La Regione Lombardia - DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.

Le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono le seguenti:

- verificare la conformità dei bandi alle disposizioni attuative e alle procedure amministrative regionali;
- verificare la correttezza formale e sostanziale delle procedure messe in atto e della documentazione acquisita a supporto delle stesse, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative
- verificare la realizzazione dei controlli tecnico/documentali, dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post.

I controlli consistono in:

- controlli documentali: verifica della documentazione a corredo delle domande di contributo previa verifica di conformità del bando di riferimento alle disposizioni attuative e alle procedure amministrative regionali;
- controlli amministrativi: verifica dei verbali istruttori e delle comunicazioni ai richiedenti e ai beneficiari;
- controlli in campo: verifica dell'effettiva e conforme esecuzione delle opere e della presenza e conformità degli impianti e delle attrezzature acquistati.

I controlli vengono effettuati su un campione di domande corrispondente al 5% del liquidato totale del periodo di riferimento, estratto, con la consulenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), in parte casualmente e in parte sulla base dell'analisi del rischio.

15. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle Comunità Montane o dalla Regione Lombardia relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dai bandi emanati dalle Comunità Montane è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

15.1. Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso può essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In alternativa

15.2. Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e d.lgs. n. 101/2018) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 5.